



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Bologna

A cura di Di Bella Maria Teresa

Responsabile Service Fiscale

LEGGE DI BILANCIO 2025 E DECRETO MILLEPROROGHE

Le principali Novità Fiscali

19/02/2025

LEGGE DI BILANCIO 2025

L. 30/12/2024, n. 207 (G.U. 31/12/2024, n.305)

IRPEF

Messa a regime delle modifiche previste dal D.Lgs. 216/2023

Con modifica del TUIR, vanno a **regime** le disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 che erano state previste per il **solo periodo d'imposta 2024** tra le quali:

Riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3

Dal 2025:

redditi fino a 28.000 euro → 23%;

redditi da 28.001 e fino a 50.000 € → 35%

redditi da 50.001 euro → 43%

Fino al 2023:

redditi fino a 15.000 euro → 23%

redditi da 15.001 e fino a 28.000 euro → 25%

redditi da 28.001 e fino a 50.000 euro → 35%

redditi da 50.001 euro → 43%


Risparmio IRPEF lorda:

- *Redditi fino a 15.000 € = 0*
- *Redditi da 15.001 a 28.000 € = risparmio crescente fino a max 260 euro*
- *Redditi da 28.001 € = risparmio fisso di 260 euro*

Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni -> a regime

A regime la rivalutazione del costo/valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni (edificabili o con destinazione agricola) posseduti* al **01/01 di ciascun anno**, a condizione che **entro il 30/11 del medesimo anno si proceda:**

- versare l'imposta sostitutiva (tutta o la prima delle 3 rate annuali previste) del **18%** sul valore rivalutato;
- redigere e asseverare la perizia di stima da parte del professionista abilitato (per partecipazioni non quotate e terreni).



* da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, società semplici ed enti non commerciali

Assegnazione/ cessione beni ai soci e trasformazione in soc. semplice

Viene riproposta l'assegnazione agevolata di beni ai soci delle società commerciali (SNC, SAS, SRL, SPA E SAPA), nonché delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici **entro il 30/09/2025**.

Qualifica di socio: è necessario che **al 30/09/2024**, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, ovvero che **siano iscritti entro 30 giorni dal 1°/01/2025** (= data di entrata in vigore della L.Bilancio 2025) in forza di **titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°/10/2025**. Per le società prive di «libro soci» (es. soc.persone) occorre che alla data del 30/09/2024 la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi data certa (*circ. n. 26/E/2016*).

Assegnazione/ cessione beni ai soci e trasformazione in soc. semplice

BENI AGEVOLABILI

I beni agevolabili sono rappresentati:

- dai beni immobili (terreni e fabbricati) fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
- dai beni immobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- beni mobili iscritti in pubblici registri

Assegnazione/ cessione beni ai soci e trasformazione in soc. semplice

Per le assegnazioni/cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro.

L'imposta sostitutiva è:

- dell'**8%** (del **10,5%** per le società non operative per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulla differenza tra il *valore normale* dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro *costo fiscalmente riconosciuto*. Per gli immobili resta possibile assumere, in luogo del valore normale, il *valore catastale*;

Versamento rateale imposte sostitutive:

- 1° RATA pari al **60%** dell'imposta dovuta, **entro il 30/09/2025**;
- 2° RATA pari al restante **40%**, **entro il 30/11/2025**.

Estromissione immobili strumentali di imprenditori individuali


Viene riproposta la facoltà di estromettere i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario dal patrimonio dell'impresa individuale (*art. 1, c. 121, L 208/2015*), includendovi anche i **beni posseduti al 31/10/2024**, a condizione che l'estromissione avvenga nel **periodo 1°/01 - 31/05/2025**. In ogni caso, gli effetti dell'estromissione riproposta hanno effetto a decorrere dal 1°/01/2025 (cioè, retroagiscono da tale data).

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva IRPEF - IRAP, pari all'**8%**, necessaria ai fini dell'esercizio di tale opzione, devono avvenire:

- 1° RATA pari al **60%** dell'imposta dovuta, **entro il 30/11/2025**;
- 2° RATA pari al restante **40%**, **entro il 30/06/2026**.

Efficacia delle operazioni di assegnazione/ces- sione trasformazione ed estromissione

**Efficacia delle operazioni di assegnazione/cessione-
trasformazione ed estromissione**



CIRCOLARE AdE N° 26/E/2016

Condizionata all'indicazione delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nell'apposito del prospetto previsto nel quadro RQ del mod. REDDITI (e non al versamento dell'imp.sostitutiva!!!)



Su questa linea interpretativa dovrebbe poi innestarsi l'orientamento contenuto nella più recente risposta a interpello 2.9.2022 n. 443 (riferita al riallineamento dei valori civili e fiscali), secondo cui l'omessa compilazione del quadro **RQ** con i valori assoggettati ad imposta sostitutiva può essere regolarizzata con la remissione *in bonis*.

BONUS EDILIZI

**Bonus
ristrutturazione
inclusi
Sismabonus /
Sismabonus-
acquisti
(art. 16-bis, Tuir e art.
16, DL 63/2013)**

Nel **2025** le aliquote detraibili sono:

- **50%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ma solo per spese sostenute dai possessori, ossia i titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile) - nel **2026** e **2027** scenderà al **36%**
- **36%** per gli altri immobili (es. abitazioni secondarie per i proprietari/altri titolare di diritto reale) ma anche per gli immobili destinati ad abitazione principale da parte dei detentori: locatari, comodatari, familiari conviventi) - nel **2026** e **2027** scenderà al **30%**

Per i p.i. **2025-2026-2027** vengono escluse dalla detrazione le spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

BONUS EDILIZI

**Bonus
ristrutturazione
(Art. 16-bis, Tuir)
inclusi
Sismabonus /
Sismabonus-
acquisti**

| BONUS CASA 2025-2028 | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Anno | Immobilabile | Detrazione |
| 2025 | Abit. principale | 50% su 96.000 € |
| | seconda casa | 36% su 96.000 € |
| 2026 | Abit. principale | 36% su 96.000 € |
| | seconda casa | 30% su 96.000 € |
| 2027 | Abit. principale | 36% su 96.000 € |
| | seconda casa | 30% su 96.000 € |
| 2028 | Abit. principale | 30% su 48.000 € |
| | seconda casa | 30% su 48.000 € |

BONUS EDILIZI

Ecobonus

**(L. 296/06 – art. 14,
DL 63/2013)**

Nel **2025** è stata prevista un'aliquota detraibile unificata per tutti gli interventi agevolati, pari al **50%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ma solo per spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile) e al **36%** per gli altri immobili -> nel **2026** e **2027** tali aliquote scenderanno, rispettivamente, al **36%** e al **30%**.

*Restano invariati i limiti max di detrazione o di spesa agevolabili
(diversi a seconda del tipo di intervento).*

Per i p.i. **2025-2026-2027** vengono escluse dalla detrazione le spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

BONUS EDILIZI

Ecobonus

*(L. 296/06 – art. 14,
DL 63/2013)*

| ECOBONUS 2025 (legge 296/2006) | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| Anno | Tipo immobile | Detrazione | Tetto di spesa |
| 2025 | altro immobile | 36% | Var. per tipologia |
| | abitazione principale | 50% | Var. per tipologia |
| 2026 | altro immobile | 30% | Var. per tipologia |
| | abitazione principale | 36% | Var. per tipologia |
| 2027 | altro immobile | 30% | Var. per tipologia |
| | abitazione principale | 36% | Var. per tipologia |

BONUS EDILIZI

Superbonus (art. 119, DL 34/2020)

Per il **2025** è fruibile con aliquota **65%** solo se gli interventi risultano già avviati entro la data del 15/10/2024 e con presentazione di:

- CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini,
- CILAS e della delibera condominiale se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la «demolizione e la ricostruzione» degli edifici.

| SUPERBONUS 2025 (art. 119 dl 34/2020) | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Anno | Tipo immobile | Detrazione | Tetto di spesa |
| 2025 | altro immobile | 65% | Var. |
| | abitazione principale | | |

BONUS EDILIZI

Bonus Mobili

e

Buono elettrodomestici

Bonus mobili/grandi elettrodomestici

Prorogato nella misura vigente nel 2024 (spesa max **5.000 euro** e aliquota detraibile del **50%**): resta collegato alla presenza di un intervento di Bonus ristrutturazione (tra quelli previsti)

Buono Elettrodomestici

Nel 2025 viene previsto un contributo a favore dei consumatori finali per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad uso civile, ad alta efficienza energetica (classe B o superiore), prodotti in Europa.

Tale contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a max 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE < 25.000 euro.

E' possibile beneficiare dell'incentivo per 1 solo elettrodomestico per nucleo familiare.

ALTRE NOVITA' previste dalla Legge di Bilancio 2025

SPESE SCOLASTICHE

Viene aumentato a 1.000 euro (rispetto agli 800 euro), a regime, l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente (modificato l' art. 15, c. 1, lett.e-bis), TUIR).

SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida viene detratta nella misura forfetaria di 1.100 euro, in aumento rispetto a quella finora vigente di 1.000 euro (modificato l'art. 15, c. 1-quater del TUIR).

AGEVOLAZIONI «PRIMA CASA»

Dal 2025 chi compra la «prima casa» fruendo dei relativi benefici essendo ancora titolare, al rogito, di altro immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato con i medesimi benefici, avrà tempo 2 anni (in luogo di 1) per alienarlo, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Resta inteso che, qualora nel biennio concesso non avvenga l'alienazione del precedente immobile, si verifica la decadenza dell'agevolazione, con applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

DL «MILLEPROROGHE»

Decreto Legge 27/12/2024, n. 202

(G.U. 27/12/2024, n. 302) in vigore dal 28/12/2024

PRESTAZIONI SANITARIE: divieto di fatturazione in ambito b2c

Viene disposta la **proroga al 31/03/2025** del **divieto di fatturazione elettronica** previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018.

Pertanto, ancora per il *1° trimestre 2025* resta il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis, DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l'art. 9-bis, c. 2, DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10-bis, DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B.

N.B. In sede di conversione, tale divieto, dovrebbe essere prorogato a tutto il 2025

OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZE CATASTROFALI

Viene prorogato dal 31/12/2024 **al 31/03/2025** il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 Cod.Civ..

La proroga interviene sulla norma prevista nella Legge di Bilancio 2024 che ha introdotto l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424, c. 1, Cod.Civ., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2, 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

SANZIONI

La stipula dell'assicurazione è **obbligatoria** e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto *“nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”,* anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Bologna

Grazie!